

Allegato A al rep. 30907/21688

STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA
"COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE VALLAGARINA -
SOCIETA' COOPERATIVA"

in sigla "C.E.R. - VALLAGARINA - Soc. Coop."

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione)

E' costituita, con sede nel Comune di Trento, la Società cooperativa denominata **"COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE VALLAGARINA - SOCIETA' COOPERATIVA"** in sigla **"C.E.R. - VALLAGARINA - Soc. Coop."**.

La Cooperativa si costituisce quale comunità energetica rinnovabile ed opera in applicazione del D.lgs. n. 199 del 8 novembre 2021, dei relativi provvedimenti attuativi e delle successive modifiche di legge.

La Cooperativa potrà, con delibera del Consiglio di Amministrazione, istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 (Durata e adesioni)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

La Cooperativa, previa delibera del Consiglio di amministrazione aderisce, accettandone gli statuti e i regolamenti, alla Federazione Trentina della Cooperazione.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

I soci attraverso la partecipazione alla cooperativa perseguono benefici di natura ambientale, economica e sociale per loro stessi, per la comunità e per le aree locali in cui opera la cooperativa e non persegue l'ottenimento di profitti finanziari.

La cooperativa che è retta dai principi della mutualità prevalente è senza fini di lucro e, pertanto, vige il divieto di distribuzione dei dividendi ai soci cooperatori.

La cooperativa per il raggiungimento degli scopi mutualistici in favore dei propri soci intende procedere sia all'acquisto sia alla vendita di beni e/o servizi alle migliori condizioni economiche per i soci, migliorare le condizioni materiali e culturali dei soci e delle loro famiglie, sviluppare e diffondere l'utilizzo e la produzione di energia in modo consapevole, ecosostenibile e partecipato tra i soci.

La Cooperativa, pertanto, si prefigge di attuare uno scambio mutualistico plurimo con i propri soci ai sensi dell'art. 2513 del c.c., prevedendo quello di utenza di beni o servizi, nonché quello di apporto di beni o servizi, ai sensi dell'art. 2512 del c.c..

La Cooperativa è apartitica e indipendente e si propone di realizzare un

modello energetico sostenibile, democratico, partecipato, cooperativo, resiliente e basato sull'utilizzo esclusivo di energia da fonti rinnovabili.

La Cooperativa promuove e supporta progetti e attività locali per il rafforzamento dei legami tra soggetti e comunità, anche attraverso attività di solidarietà, di contrasto alle fragilità e alle povertà, di sostegno e rafforzamento della coesione interna e di generazione di nuovo capitale sociale. In tal senso, lo scopo principale della Cooperativa è quello di autoconsumare e condividere energia all'interno delle proprie configurazioni cercando di utilizzare meno energia possibile prodotta da utenze esterne e di creare una comunità con valori e riconoscimenti condivisi; a tal proposito verranno indicati in apposito regolamento i criteri per la produzione di energia da fonti rinnovabili e il mantenimento di un positivo bilanciamento energetico.

I soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.

La comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale).

La partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

La Cooperativa intende promuovere e valorizzare l'autoconsumo diffuso di energia da fonti rinnovabili consentendo ai consumatori finali e/o produttori di energia di associarsi per condividere l'energia localmente prodotta da impianti alimentati da fonte rinnovabile nella disponibilità della cooperativa stessa.

La Cooperativa, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 3, c. 2 lettera g) del D.M. 414 del 07.12.2023, assicura che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa come espresso nell'Allegato al D. M. medesimo, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Analogamente, la Cooperativa assicura completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali, che siano i propri soci o membri o autoconsumatori, che agiscono collettivamente facenti parte delle medesime configurazioni, sui benefici a loro derivanti dall'accesso alla

tariffa incentivante di cui all'articolo 4 del sopra citato D.M..

La Cooperativa svolge la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la Cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori e intende contribuire allo sviluppo e al consolidamento del Movimento cooperativo provinciale, nazionale ed europeo. Di conseguenza aderisce alla Federazione Trentina della Cooperazione.

La Cooperativa assume ogni altra iniziativa idonea a tutelare gli interessi dei soci ad accrescerne l'informazione e l'educazione al consumo responsabile di energia, onde favorirne la piena libertà di scelta anche al fine di evitare danni e sprechi nei comportamenti di consumo, nell'uso dei beni, dei servizi e delle risorse naturali. In questo modo essa persegue l'interesse generale di aumentare l'efficienza energetica a livello domestico e produttivo e di contribuire a combattere la povertà energetica e sociale mediante la riduzione dei consumi e la calmierazione delle tariffe di fornitura attraverso la produzione locale, l'autoconsumo diffuso e la condivisione di energia da fonti rinnovabili.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Per raggiungere lo scopo mutualistico di cui all'articolo precedente la Cooperativa si prefigge di esercitare, in favore dei soci e dei non soci, le seguenti attività:

- provvedere alla produzione, alla fornitura, al consumo, allo stoccaggio dell'energia da fonti rinnovabili derivante dagli impianti dei quali detiene, a vario titolo, la disponibilità, ed alla cessione dell'energia prodotta tramite accordi di compravendita o con il servizio di ritiro dedicato con il GSE;
- condividere, all'interno della stessa comunità, l'energia rinnovabile prodotta dagli impianti di produzione di proprietà o comunque messi a disposizione della comunità energetica rinnovabile;
- valorizzare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di impianti esistenti non già incentivati, nei limiti previsti dall'art. 31 comma 2 lett. d) del d.lgs. 199/2021;
- formalizzare accordi con produttori terzi di energia elettrica rinnovabile, proprietari dei relativi impianti, al fine di perseguire la massimizzazione della copertura del consumo degli associati e dei benefici ambientali ed economici connessi;
- gestire, direttamente o per il tramite di soggetto appositamente delegato, la comunità energetica rinnovabile, in forza del mandato congiuntamente conferito dai soci per la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia autoconsumata all'interno della comunità energetica, al trattamento dei dati e per la gestione dei necessari rapporti con il GSE;
- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica appropriati, direttamente o mediante aggregazione, in modo non discriminatorio;
- fornire servizi nel settore energetico con particolare attenzione alle soluzioni volte al risparmio, all'efficienza energetica e alla flessibilità;

- promuovere e realizzare opere e infrastrutture nel settore dell'energia rinnovabile;
- educare le comunità in cui opera ad un uso consapevole ed ecosostenibile dell'energia, sostenendo e promuovendo progetti e attività in ambito culturale, sociale e ambientale, volti anche alla valorizzazione del territorio e alla sua capacità di proteggere e di accrescere il benessere dei cittadini, il capitale sociale locale, la valorizzazione dei beni comuni, riservando particolare attenzione ai bisogni dei soggetti in condizione di povertà energetica o vulnerabilità;
- promuovere l'utilizzo di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, ad esempio attraverso campagne di sensibilizzazione, percorsi di formazione, partecipazione od organizzazione di convegni o eventi informativi;
- acquisire terreni per costruire, direttamente o indirettamente, impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- acquisire attraverso contratti di affitto, tramite diritto di superficie o altre modalità analoghe la possibilità di esercitare una delle precedenti attività su beni immobili altrui;
- offrire beni o servizi di mobilità sostenibile, volti a ridurre il numero dei veicoli circolanti ed in sosta e, conseguentemente, l'inquinamento dell'ambiente e lo spazio occupato;
- offrire beni o servizi volti a favorire un utilizzo, una gestione e una manutenzione collettiva dei veicoli; promuovere l'uso di veicoli realizzati con tecnologie volte a garantire un risparmio energetico, un minor impatto ambientale e una riduzione delle materie prime utilizzate per produrre o far circolare i veicoli; sviluppare progetti volti ad incentivare l'utilizzo di veicoli di diversa tipologia;
- realizzare iniziative e sottoscrivere accordi con imprese commerciali e produttive o Enti Pubblici volti al riconoscimento di incentivi e agevolazioni a favore dei soci per l'acquisto di energia derivante da fonti rinnovabili, beni e servizi connotati da basso impatto ambientale e ridotto consumo energetico, per la riqualificazione energetica degli edifici, nonché per fornire ed ampliare una piattaforma energetica da fonti rinnovabili a disposizione dei soci;
- promuovere forme di collaborazione tra Pubblico e Privato, avviando iniziative congiunte sul tema della transizione energetica, con un focus specifico sui temi della decarbonizzazione, dell'efficienza energetica e dell'evoluzione verso modelli di generazione distribuita e di responsabilizzazione del consumatore finale;
- ideare, sviluppare e partecipare, anche con gli stakeholders pubblici e privati operanti nel settore energetico, alla pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, nonché ad azioni per la promozione di politica energetica sui territori, mettendo in opera progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);
- realizzare promozione e formazione per produttori o utenti, anche in forma associata, nel settore energetico, informando attraverso newsletter, canali di stampa, internet, social media riguardo gli aggiornamenti normativi e tecnologici riguardanti lo sviluppo energetico ecosostenibile e sensibilizzare alla lotta alla povertà energetica;
- sviluppare, produrre e commercializzare prodotti o servizi innovativi

ad alto valore tecnologico, inclusa l'offerta di servizi energetici integrati per la realizzazione e l'eventuale successiva gestione di interventi per la riduzione dei consumi energetici e altri servizi energetici;

- promuovere enti mutualistici e/o democratici di produzione e/o di consumo di energia;
- promuovere campagne di crowdfunding nel rispetto della normativa;
- ideare, sperimentare e commercializzare prodotti e servizi ad impatto sociale, culturale ed ambientale;
- ricercare collaborazioni con Università, Centri di Ricerca, Start-up per lo sviluppo di innovazioni nel settore delle fonti rinnovabili e della efficienza energetica;
- ricerca di opportunità di finanziamento per lo sviluppo della società, partecipazione e adesione anche in partnership nazionali e internazionali a Bandi europei e nazionali;
- promozione delle attività della società anche in collaborazione con altre Comunità Energetiche Rinnovabili costituite in Italia e altri Enti mutualistici di produzione e/o consumo di energia.

In attuazione del proprio oggetto sociale, la Cooperativa, anche per conto di privati, imprese, associazioni ed enti pubblici, potrà:

- progettare, realizzare, installare e gestire, sia direttamente sia in forma associata, ovvero con l'ausilio di soggetti specializzati, impianti per la produzione e la somministrazione di energia a favore delle comunità energetiche, curandone altresì il corretto utilizzo e l'adeguata manutenzione da effettuare con la massima cura e attenzione alla compatibilità ambientale e all'equilibrio naturale del territorio, privilegiando, ove possibile, la realizzazione e la diffusione sul territorio di piccoli impianti;
- provvedere al reperimento dei semilavorati e dei prodotti finiti necessari allo svolgimento dell'attività, al fine di assicurare una regolare fornitura ed un regolare servizio alle migliori condizioni di mercato ai propri soci o soggetti terzi;
- svolgere attività di coordinamento, consulenza, assistenza ai soci nella progettazione, finanziamento, reperimento, acquisto, installazione e impiego di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e risparmio energetico alle migliori condizioni economiche, tecniche e ambientali;
- svolgere attività di coordinamento dei servizi di assistenza per il corretto funzionamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria per gli impianti di proprietà dei soci;
- eseguire lavori nel settore delle installazioni e delle attrezzature elettriche e provvedere altresì all'esecuzione dei relativi servizi di manutenzione e di gestione;
- eseguire lavori nei settori degli impianti tecnologici speciali, degli impianti elettrici e di sicurezza e provvedere altresì all'esecuzione dei relativi servizi di manutenzione;
- assumere lavori e provvedere all'esecuzione dei relativi servizi, alla manutenzione e alla gestione degli impianti nei settori ad alto consumo energetico;
- curare, sia per conto proprio sia per conto di terzi, la fornitura di servizi contabili ed elettrocontabili relativi al monitoraggio, utilizzazione e gestione delle risorse energetiche e dei relativi impianti, provvedendo,

altresì, allo svolgimento di ogni attività utile e connessa alla gestione del territorio;

- sviluppare e gestire, anche attraverso l'ausilio di sistemi digitali, servizi per ottimizzare e certificare i dati di consumo, produzione, stoccaggio e condivisione dell'energia elettrica.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria - tra cui assumere mutui, finanziamenti e prestiti, rilasciare garanzie reali o personali anche a favore dei soci o di terzi - necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti, oltre all'acquisizione in disponibilità, la costruzione, l'acquisto di immobili, fabbricati, beni mobili, superfici, terreni, aree, attrezzature ed impianti, atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, e sue eventuali norme modificative ed integrative, ed emettere strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2526 del Codice civile.

La Cooperativa, inoltre, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV° del presente statuto.

La Cooperativa può decidere di emettere azioni di socio sovventore o di partecipazione cooperativa, obbligazioni, certificati di investimento, cambiali finanziarie e gli altri strumenti finanziari dall'articolo 2526 del codice civile.

La remunerazione di tali strumenti, se offerti ai soci cooperatori, deve osservare il limite di cui all'articolo 2514 del codice civile. Ogni socio ha lo stesso diritto di opzione in caso di emissione dei titoli nel comma secondo. I soci esercenti il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto dei titoli rimasti inoperti. I titoli non sottoscritti dai soci possono essere offerti ai non soci.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (requisiti dei soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci le persone fisiche, gli enti territoriali o le autorità locali comprese, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/2021, le Amministrazioni Comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi,

del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile. Possono essere soci altresì le persone giuridiche, a condizione che la loro partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale.

La Cooperativa può suddividere la propria compagine sociale nelle seguenti categorie di soci:

a) soci operatori:

- soci operatori consumatori: clienti finali titolari di un punto di connessione (POD) alla rete per il consumo di energia elettrica ubicato nel territorio di operatività della Cooperativa;
- soci operatori produttori: produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, ove previsto dalla normativa vigente intestatari dell'officina elettrica di produzione o del codice ditta, nonché delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione ubicati nel territorio di operatività della Cooperativa;
- soci operatori prosumer: clienti finali titolari di un punto di connessione (POD) alla rete per il consumo di energia elettrica e al contempo produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, ove previsto dalla normativa vigente intestatari dell'officina elettrica di produzione o del codice ditta, nonché delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione ubicati nel territorio di operatività della Cooperativa;
- soci operatori collaboratori: i soci collaboratori, pur non rientrando nelle categorie di soci produttori, consumatori o prosumer, condividono le finalità e gli obiettivi della cooperativa energetica rinnovabile (CER). Questo socio può contribuire allo sviluppo della CER attraverso forme alternative di scambio mutualistico, come la fornitura di competenze, servizi o risorse.

A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

I soci predetti operatori intrattengono con la cooperativa almeno uno dei seguenti scambi mutualistici:

- produzione di energia elettrica con i relativi beni e/o servizi;
- utenza mediante acquisto/condivisione di energia elettrica e dei relativi beni e/o servizi dalla cooperativa anche attraverso propri membri;
- plurimo qualora i soci svolgano contestualmente il ruolo di produttore e utente di energia elettrica e dei relativi beni e/o servizi;

b) soci finanziatori: la categoria di Socio Finanziatore è composta da soggetti che, pur non partecipando direttamente alle attività produttive o di consumo della cooperativa, desiderano sostenere e promuovere gli obiettivi della cooperativa attraverso apporti finanziari. Questi soci possono essere persone fisiche, giuridiche o enti che condividono i valori della cooperativa e intendono contribuire al suo sviluppo economico e sociale.

A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

I soci diversi dalle persone fisiche devono designare per iscritto la persona

fisica, scelta tra gli amministratori, autorizzata a rappresentarli; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Cooperativa, finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione.

La Cooperativa può dividere il territorio in cui opera in più zone e in più aree territoriali in relazione alle "CONFIGURAZIONI ENERGETICHE" sottese alle CABINE PRIMARIE cui sono allacciati gli impianti. Ciascuna configurazione energetica è indipendente dalle altre sotto il profilo della produzione e consumo dell'energia rinnovabile.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, né le imprese private che esercitano in via principale l'attività di produzione o commercio di energia elettrica e nemmeno le grandi imprese.

I soci non devono svolgere come attività commerciale o professionale principale la partecipazione alla comunità energetica. E' fatto divieto ad un socio cooperatore di essere socio o membro per una stessa utenza di consumo o di produzione di un'altra configurazione per l'autoconsumo diffuso (CER).

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della Cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della Cooperativa stessa salvo esplicita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, i soci individuano la "CER - VALLAGARINA - Soc. Coop" soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condiviso attraverso il Regolamento interno dei soci.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio persona fisica dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, contatto telefonico mobile, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria;
- b) la qualifica di socio cooperatore, di socio finanziatore o di socio collaboratore che intende rivestire;
- c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale;
- d) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- e) l'indicazione dello scambio mutualistico al quale intende partecipare, precisando se interagirà come produttore, come utente o combinando entrambi gli scambi, secondo le previsioni di cui all'art.3 del presente statuto e l'indicazione dell'area territoriale e della configurazione energetica di riferimento;
- f) l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissati dalla legge;
- g) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- h) l'impegno di versare il capitale e, se dovuta, la tassa d'ammissione o sovrapprezzo con le modalità indicate dall'Organo che ha deliberato

l'ammissione;

i) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel art. 42 del presente Statuto;

j) dati utenze energetiche;

k) delega la Cooperativa a gestire la valorizzazione economica della produzione di energia elettrica immessa in rete e gli incentivi dell'energia condivisa, secondo quanto stabilito dal regolamento.

La persona giuridica che intende essere ammessa come socio dovrà presentare al Consiglio di amministrazione, presso la sede sociale, domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione della ragione sociale, la sede e il codice fiscale, e i dati relativi all'iscrizione al Registro delle Imprese competente;

b) la qualifica di socio cooperatore (utente e/o produttore) o di socio sovventore che intende rivestire;

c) l'indicazione dell'attività effettivamente svolta;

d) il numero delle azioni che si propone di sottoscrivere oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione;

e) l'impegno di versare il capitale e, se dovuta, la tassa d'ammissione con le modalità indicate dall'Organo che ne ha deliberato l'ammissione;

f) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai regolamenti della Cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;

g) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 42 del presente Statuto;

h) l'indicazione della persona fisica delegata a rappresentare il richiedente, se diversa dal legale rappresentante, anche dopo l'ammissione, in tutti i rapporti con la Cooperativa;

i) dichiarazione e, se richiesta dal Consiglio di Amministrazione, documentazione attestante l'assenza di stato di liquidazione, fallimento o concordato del richiedente;

j) ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministrazione attinente l'instaurando rapporto;

k) dati utenze energetiche;

l) delega la Cooperativa a gestire la valorizzazione economica della produzione di energia elettrica immessa in rete e gli incentivi dell'energia condivisa, secondo quanto stabilito dal regolamento.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo articolo, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Il Consiglio di amministrazione può individuare annualmente, in ragione dell'impegno previsto, le risorse da destinare allo svolgimento delle attività associative che si svolgono nelle Aree.

Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto dei Regolamenti approvati dall'assemblea dei soci, potrà avvalersi della collaborazione delle categorie di soci di cui al precedente art. 5, organizzati per il conseguimento di scopi ed obiettivi necessari per il perseguimento delle finalità della Società.

Art. 7 (Obblighi dei soci)

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 25;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione, stabilita dalla Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) prediligere la fornitura di beni, servizi alla Cooperativa, se socio produttore;

d) prediligere l'acquisto di beni o servizi dalla Cooperativa, se socio utente;

e) comunicare ogni variazione del proprio indirizzo indicato nel libro dei soci;

f) offrire qualsiasi suggerimento atto a migliorare l'offerta di beni e/o di servizi della Cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 8 (Diritti dei soci)

I soci hanno diritto:

- mantenere dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore/gestore di servizi energetici e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, o interruzione del rapporto sociale, eventuali corrispettivi maturati fino a quella data, in modo equo e concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
- i soci cooperatore e collaboratore hanno il diritto di essere preferiti ai non soci nelle attività relative agli scambi mutualistici della Cooperativa;
- i soci che non partecipano all'amministrazione, hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Fermo restando il principio delle "porte aperte" vigente dalla normativa in materia di CER, con particolare riferimento al D.lgs 199/2021, oltre che nei casi previsti dal codice civile e dalla legge, può recedere il socio che:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che non sia in grado di attuare almeno uno degli scambi mutualistici con la cooperativa.

È vietato in ogni caso il recesso parziale.

Il socio Cooperatore può recedere liberamente dalla Società, ai sensi dell'art. 2532 cc. salve le disposizioni inderogabili nelle ipotesi in cui il recesso sia previsto dalla legge, la dichiarazione di recesso, deve pervenire alla società, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC con un preavviso entro il 30 Settembre di ogni anno. Il recesso produce effetto dal 1° Gennaio successivo senza necessità di accettazione ad opera degli amministratori, non essendovi, al di fuori dei casi di recesso legale alcuna necessità di verifica dei presupposti del recesso medesimo, che è ammesso liberamente.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici in essere al momento di efficacia del recesso dalla Cooperativa, salva diversa e motivata delibera del Consiglio di amministrazione, continuano immutati fino alla loro scadenza contrattuale e, se instaurati a tempo indeterminato, rimangono in vita sino ad un massimo di 12 mesi, salvo diverso accordo tra le parti.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, senza la prevista autorizzazione del Consiglio di amministrazione;
- e) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;
- f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del rapporto;
- g) che non sia in grado di attuare almeno uno degli scambi mutualistici con la cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla

comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 42.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici in essere al momento di efficacia della esclusione dalla Cooperativa, salva diversa e motivata delibera del Consiglio di amministrazione, continuano immutati fino alla loro scadenza contrattuale e, se instaurati a tempo indeterminato, rimangono in vita sino ad un massimo di 12 mesi, salvo diverso accordo tra le parti.

Art. 12 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del Codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 14, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 5 (cinque) anni.

Art. 13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dal Consiglio di amministrazione, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 6. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 12.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazione al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del Consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 15 (Strumenti finanziari)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ..

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché i possessori delle azioni di partecipazione cooperativa di cui alla stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, le cause di incompatibilità e le condizioni di trasferimento.

Art. 16 (Imputazione a capitale sociale)

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fondo per il potenziamento aziendale costituito con i conferimenti dei soci sovventori, di cui al successivo art. 25 del presente Statuto.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere a oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascuna.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione.

Art. 17 (Trasferibilità dei titoli)

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.

Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente e il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà a indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente.

In caso di trasferimento delle azioni a soci cooperatori, si applica la disciplina contenuta nelle lettere b) e c) dell'articolo 2514 c.c..

Fatta salva espressa richiesta da parte del socio finanziatore, la cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1 c.c..

Art. 18 (Modalità di emissione e diritti amministrativi dei soci finanziatori)

L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale

devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514 cod. civ., che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori. Il diritto di opzione non spetta ai soci cooperatori qualora le azioni siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali destinati alle società cooperative di cui all'art. 111-octies delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti il prezzo di emissione delle azioni, gli eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni generali contenute nel presente statuto.

Le azioni di socio finanziatore possono avere diritti economici e/o amministrativi differenziati per categorie.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. Qualora siano emesse azioni ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, a ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti a essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina in assemblea generale, mediante presentazione di una lista da essi predisposta di almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non superiore a un terzo dei complessivi membri dell'organo. Ai soci finanziatori spettano inoltre gli ulteriori diritti amministrativi previsti dalla delibera di emissione ovvero dalle disposizioni in materia di società per azioni, in quanto compatibili.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 19 (Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori)

Ai soci finanziatori spetta una remunerazione per ciascun esercizio non inferiore alla misura che sarà determinata per ciascuna categoria di azioni dalla delibera di emissione, nel rispetto delle norme di legge. Detta remunerazione è riferita al valore nominale versato delle azioni e sarà obbligatoriamente attribuita in presenza di utili, indipendentemente dalla deliberazione assembleare, entro sessanta giorni dall'approvazione del

bilancio: in caso di insufficienza dell'utile di esercizio, essa sarà recuperata negli esercizi successivi fino alla scadenza della partecipazione, entro la capienza degli utili disponibili. Nel caso in cui l'Assemblea decida di remunerare le azioni dei soci cooperatori in misura superiore rispetto a quanto sopra stabilito, tale remunerazione spetterà anche alle azioni dei soci finanziatori senza ulteriori maggiorazioni.

A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il privilegio opera comunque nel rispetto dei limiti stabiliti rispettivamente dagli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c..

La delibera di emissione può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimonio netto.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.

In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo corrispondente al valore nominale eventualmente rivalutato.

Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o rimborsare azioni dei soci finanziatori, ai sensi dell'art. 2529 e nei limiti ivi previsti. L'acquisto potrà avvenire per un corrispettivo non superiore al valore nominale delle azioni, comprensivo delle eventuali rivalutazioni effettuate a favore delle stesse.

Art. 20 (Azioni di partecipazione cooperativa)

Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 31 gennaio 1992, n. 59. In tal caso, la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali

stabiliti dal precedente articolo 19.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Cooperativa.

Art. 21 (Diritti di partecipazione alle assemblee)

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal Consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Art. 22 (Strumenti finanziari di debito)

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, cod. civ..

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge e dal precedente articolo 21.

Art. 23 (Strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni)

Con delibera dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere strumenti finanziari partecipativi diversi dalle azioni, secondo la disciplina dettata per le società per azioni agli articoli 2346 comma 6 e 2351 comma 5 del codice civile e in conformità all'art. 2526 del codice civile. Gli strumenti finanziari sono forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale dei soci a eccezione dei casi espressamente previsti dal presente Statuto. In tal caso, con regolamento approvato dalla medesima assemblea straordinaria, sono stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e il numero dei titoli emessi nonché gli eventuali diritti patrimoniali e amministrativi. Il diritto di opzione in favore dei soci cooperatori può essere escluso dalla medesima delibera di emissione.

Gli apporti dei sottoscrittori degli strumenti finanziari partecipativi sono effettuati in denaro e vengono iscritti ad apposito fondo del patrimonio netto della cooperativa.

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, gli strumenti finanziari di cui al presente articolo possono essere sottoscritti e trasferiti esclusivamente previa comunicazione al Consiglio di amministrazione, che ha facoltà di pronunciarsi in merito entro 60 giorni. In caso di mancato gradimento, il consiglio provvederà a indicare altro acquirente gradito. Decorso il predetto termine, senza che il consiglio di amministrazione si sia pronunciato o qualora il medesimo non abbia indicato un acquirente gradito, i titoli potranno essere trasferiti al proposto acquirente. In caso di trasferimento ai soci cooperatori, si applica la disciplina contenuta nelle lettere b) e c) dell'art. 2514 del codice civile.

Ai medesimi possessori di strumenti finanziari è riservata la nomina di un amministratore, di un sindaco effettivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. Il diritto alla nomina riservata sarà esercitato dai titolari degli strumenti finanziari mediante votazione separata nell'assemblea generale dei soci.

All'assemblea speciale dei possessori di strumenti finanziari partecipativi e al relativo rappresentante comune, ove costituiti a norma di legge, si applica quanto previsto dalle norme di legge e da quanto stabilito dal presente statuto.

Gli strumenti finanziari sono remunerati mediante la partecipazione al riparto degli utili di esercizio nella misura stabilita con la deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui al primo comma, che avverrà in via privilegiata sulla base dell'utile risultante dal bilancio approvato, al netto delle destinazioni di utili obbligatorie per legge. Ferma restando la natura patrimoniale di tali apporti, la delibera di emissione può stabilire che la remunerazione annuale degli strumenti finanziari sia stabilita anche parzialmente in misura fissa,

Il fondo costituito a seguito della sottoscrizione degli strumenti finanziari partecipativi può essere ridotto in conseguenza di perdite con eventuale diritto alla postergazione rispetto all'utilizzo di tutte le altre voci del patrimonio netto secondo quanto stabilito in sede di emissione. Sono fatti salvi i soci finanziatori investitori istituzionali ai sensi dell'art. 11-octies disp. att. cod. civ. nei confronti dei quali vale il principio del pari passu.

In caso di scioglimento della Cooperativa, gli strumenti finanziari sono rimborsati con priorità rispetto alle azioni dei soci cooperatori e degli eventuali soci finanziatori, per il loro intero valore, fatti salvi i soci finanziatori investitori istituzionali ai sensi dell'art. 11-octies disp. att. cod. civ. nei confronti dei quali vale il principio del pari passu.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., i titolari di strumenti finanziari potranno esercitare per l'intero o parzialmente il diritto di recesso decorso il termine di 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione degli strumenti finanziari può stabilire un periodo maggiore. Il diritto di recesso potrà essere esercitato secondo le disposizioni degli artt. 2437 e segg. c.c., ferma restando l'indivisibilità delle riserve di cui all'art. 2545-ter. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso degli strumenti finanziari dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti del

codice civile.

TITOLO V RISTORNI

Art. 24 (Ristorni)

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di amministrazione può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di ristoro, secondo quanto previsto dal regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile.

La ripartizione del ristoro e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal predetto regolamento redatto sulla base degli acquisti di beni e servizi effettuati dai soci in ciascun esercizio.

Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni; questi possono essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione.

TITOLO VI PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 25 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, ciascuna del valore di 25 (venticinque) euro;
- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

b. dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 7;

d. dalla riserva straordinaria;

e. dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori), formate ai sensi dell'articolo 27;

f. dalla riserva costituita mediante gli apporti patrimoniali rappresentati da strumenti finanziari partecipativi disciplinati dai precedenti articoli, rimborsabile ai sottoscrittori in caso di recesso o scadenza di durata degli stessi;

g. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere c) ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447-bis e ss. del codice

civile.

Art. 26 (Caratteristiche delle azioni cooperative)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute, con effetto verso la Società, senza l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

Il provvedimento del Consiglio di amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, il Consiglio di amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 42.

Art. 27 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 24 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 2545-quater del codice civile e all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 24;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- f) a eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanziatori, dei soci sovventori, delle azioni di partecipazione cooperativa e dei sottoscrittori di strumenti partecipativi diversi dalle azioni nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal Titolo IV del presente statuto;
- g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alle lettere e) e g) dell'art. 25.

Fatte salve le destinazioni obbligatorie per legge ovvero ai sensi di specifiche norme del presente statuto e relativi regolamenti societari,

L'Assemblea può altresì deliberare che, in deroga alle disposizioni dei precedenti commi, la totalità dei residui attivi, al netto della quota pari al 3% (tre per cento) da devolversi ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, venga devoluta al fondo di riserva ordinaria. La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 24, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) e f).

TITOLO VII

GOVERNO DELLA SOCIETÀ'

Art. 28 (Organi Sociali)

Sono organi della Società:

- A) L'Assemblea dei soci e le assemblee separate;
- B) Il Consiglio di amministrazione;
- C) Il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- D) Comitato scientifico se nominato.

Art. 29 (Assemblea)

Le assemblee sono ordinarie generali od ordinarie separate e straordinarie. La convocazione dell'assemblea generale, eventualmente preceduta da una o più assemblee separate, deve effettuarsi dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattrore dopo la prima, secondo le seguenti modalità, alternative tra loro:

- a) mediante avviso comunicato ai soci, nel domicilio risultante dal libro soci, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 giorni prima dell'adunanza;
- b) mediante inserzione presso la sede legale della cooperativa.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, la maggioranza degli amministratori e la maggioranza dei sindaci effettivi, se nominati. In tal caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle delibere assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo assenti.

Il Consiglio di amministrazione potrà, a sua discrezione, in aggiunta a quella obbligatoria stabilita in Statuto, usare qualunque altra e ulteriore forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i Soci l'avviso di convocazione delle assemblee, fra cui, a titolo esemplificativo:

- a) la pubblicazione sulla stampa nazionale o locale almeno 8 giorni prima dell'adunanza;
- b) la pubblicazione sul periodico «La Cooperazione Italiana», almeno 8 giorni prima dell'adunanza;
- c) l'affissione presso la sede legale ed invito ai soci, almeno 8 giorni prima dell'adunanza con lettera semplice, ovvero tramite giornalino nel domicilio risultante dal libro soci;
- d) la comunicazione a mezzo posta elettronica, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro dei soci o strumenti web, app, di cui la cooperativa sia dotata.

Le assemblee possono tenersi anche fuori dalla sede legale purché nell'ambito del territorio nazionale.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere validamente tenuta

anche o esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante.

Sussistendo queste condizioni, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Segretario, se ed in quanto previsto dalla legge; altrimenti si considera tenuta ove si trova il soggetto verbalizzante cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Assemblea straordinaria.

L'assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modificazioni dello statuto;
- 2) sulla nomina, sostituzioni e poteri dei liquidatori;
- 3) su ogni altra materia attribuita dalla legge;
- 4) sull'emissione degli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 22 del presente statuto.

Assemblea ordinaria.

L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio e destina gli utili;
- procede alla nomina delle cariche sociali, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a favore dei possessori di strumenti finanziari di cui al Titolo IV e in ogni caso con modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in assemblea generale del numero di amministratori loro spettante conformemente all'articolo 34 e alla relativa delibera di emissione;
- nomina, nei casi previsti dalla legge, i sindaci e il presidente del collegio sindacale e provvede alla loro revoca;
- conferisce l'incarico, su proposta motivata del collegio sindacale, ove costituito, al soggetto al quale è demandato il controllo legale dei conti e provvede alla sua revoca ai sensi di legge;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, nonché il corrispettivo spettante al soggetto al quale è demandato il controllo legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 24 del presente statuto;
- approva i regolamenti interni;
- delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata:

- a) almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine è di centottanta giorni qualora la cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero se lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della cooperativa. Gli amministratori segnalano nella relazione al bilancio, prevista dall'art. 2428, le ragioni della dilazione;
- b) quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario;
- c) dal collegio sindacale nei casi previsti dall'art. 2406 del C.C.;
- d) dagli amministratori o, in loro vece, dai sindaci entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, di almeno il 10% dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 30 (Costituzione e quorum deliberativi)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero dei propri associati o soci.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Ai soci cooperatori e collaboratori è possibile attribuire un voto plurimo in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici e in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

In particolare, il regolamento definisce i parametri relativi alla quantità e qualità dello scambio mutualistico attraverso i quali la cooperativa individua i soci che possono accedere al voto plurimo.

I soci cooperatori e collaboratori muniti di voto plurimo non possono singolarmente esprimere più del decimo dei voti in ogni assemblea generale. In ogni caso, ad essi congiuntamente non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ogni singola assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superino tali limiti, i voti saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.

L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.

Art. 31 (Modalità di convocazione del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'avviso è inviato per lettera raccomandata altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Art. 32 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria, esclusi gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo ed i dipendenti sia della cooperativa che di società da questa controllate. Ad ogni socio non possono essere conferite più di due deleghe.

I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 c.c..

Il socio imprenditore individuale può essere rappresentato anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo, a condizione che collaborino nell'impresa del socio.

Art. 33 (Assemblee separate)

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2540 c.c., la cooperativa può istituire le assemblee separate.

Il Consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezioni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per

numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per il funzionamento della cooperativa.

Ciascuna sezione non può essere formata con un numero inferiore a 100 soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia sopra stabilita, il Consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più vicina.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale, in conformità con i criteri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'assemblea generale deve essere assicurata la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate.

Tutti i delegati debbono essere soci.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di assistere all'assemblea generale.

Art. 34 (Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero dispari di membri compreso fra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 9 (nove), eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero, fra i soci iscritti da almeno tre mesi, nei limiti ed ai sensi della normativa, anche nazionale e provinciale, tempo per tempo vigente in materia di società a partecipazione pubblica (da 3 a 5 nel caso di Cooperative a prevalente controllo pubblico, con rispetto del principio dell'equilibrio di genere) eletti a maggioranza relativa dall'Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il numero.

Salvo quanto previsto per i soci finanziatori e per i sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi di cui agli articoli precedenti del presente statuto, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi sociali di altre imprese a condizione che il loro svolgimento non limiti l'adempimento dei doveri imposti dalla legge e dal presente statuto. In base a tale condizione, gli incarichi sono formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di amministrazione. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Ai sensi dell'art. 2542, ultimo comma del Codice Civile, è riservata agli Enti Pubblici fondatori della società (Consorzio BIM Adige Trento, Comuni di Nomi, Besenello, Calliano, Aldeno, Nogaredo, Volano e Camera di Commercio di Trento), la nomina di 1 consigliere nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto fino a 5 membri e la nomina di 2 consiglieri nel caso di Consiglio formato da più di 5 componenti. Allo stesso modo si procederà all'eventuale sostituzione in caso di cessazione degli amministratori così nominati.

Per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione si dovrà

tener conto dei criteri di rappresentatività della base sociale, laddove previsti, indicati in un apposito Regolamento approvato dalla Assemblea.

Art. 35 (Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione nella sua prima seduta, nomina fra i propri componenti il Presidente della Cooperativa e il Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo ad esercitare le proprie competenze.

Il Consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione sia la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Gli amministratori o il comitato esecutivo cui siano stati affidati particolari incarichi riferiscono al Consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, periodicamente e in ogni caso almeno ogni 6 mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Al Consigliere al quale siano affidati incarichi è riconosciuto il compenso e/o il rimborso spese nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione, con il parere favorevole del Collegio sindacale.

Art. 36 (Compiti del Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione provvede, in conformità alla legge ed allo Statuto, alla gestione della Cooperativa, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla legge o dal presente Statuto, all'Assemblea.

Esso ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

Il Consiglio di amministrazione, in particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto:

- a. assume i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa quota sociale;
- b. propone all'Assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, il sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del Codice civile;
- c. predispone i Regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra la Cooperativa ed i soci, ed i Regolamenti organizzativi, che disciplinano il funzionamento della Cooperativa, da sottoporre all'approvazione

dell'Assemblea;

d. delibera l'acquisto o il rimborso delle azioni proprie nei limiti e alle condizioni di legge;

e. relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c.. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Spettano al Consiglio di amministrazione altresì le seguenti decisioni:

- gli adeguamenti dello statuto a sopravvenute disposizioni normative;
- la fusione per incorporazione di una società il cui capitale sociale sia posseduto almeno al novanta per cento dalla Cooperativa; si applicano gli articoli 2505 e 2505bis del Codice civile.

Art. 37 (Convocazione del Consiglio di amministrazione e validità delle deliberazioni)

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno. Deve essere convocato, nei successivi quindici giorni, qualora ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio sindacale.

La convocazione avviene a mezzo lettera o e-mail da spedirsi non meno di 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo PEC o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun Amministratore, in modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, purché tali voti non siano inferiori ad un terzo dei componenti complessivamente eletti.

La presenza alle riunioni può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione.

In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Segretario, se ed in quanto previsto dalla legge; altrimenti si considera tenuta ove si trova il soggetto verbalizzante cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

E' compito del Presidente, al momento della convocazione della riunione, definire nella convocazione le modalità della sua tenuta (in presenza o videoconferenza o entrambe).

Le delibere sono fatte risultare dal verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 38 (Presidente del Consiglio di amministrazione e della Società)

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione e della Cooperativa è nominato dal Consiglio ed ha la firma e la rappresentanza legale della Cooperativa.

2. Al Presidente, in particolare, competono:

- a. la stipula dei contratti e degli atti di ogni genere autorizzati dal Consiglio di amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- b. la nomina, revoca e sostituzione di avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa presso qualunque organo di giurisdizione ordinaria e speciale;
- c. l'affissione, presso la sede sociale ed in luogo accessibile ai soci, di un estratto del processo verbale relativo alla più recente revisione cooperativa o ispezione straordinaria eseguita dagli organi competenti ai sensi delle disposizioni vigenti;
- d. gli adempimenti previsti dall'articolo 2383, quarto comma, del Codice civile per la iscrizione nel Registro delle imprese dei Consiglieri e dall'articolo 2400, terzo comma, per la iscrizione della nomina e della cessazione dei Sindaci.

Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice Presidente, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 38 bis

(Integrazione del Consiglio di Amministrazione)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori nel corso dell'esercizio, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato ad eccezione di quanto previsto al precedente art. 34.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 39 (Collegio sindacale)

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è riservata ai sensi dell'articolo 2543 c.c. ai soci finanziatori e ai sottoscrittori di strumenti finanziari partecipativi di cui agli articoli precedenti. L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

Esso ha l'obbligo di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato, se sussiste l'equilibrio economico finanziario e quale è il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

La presenza alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

che sia consentito al Sindaco incaricato della verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Sindaco incaricato della verbalizzazione, se ed in quanto previsto dalla legge; altrimenti si considera tenuta ove si trova il soggetto verbalizzante cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Art. 40 (Il Comitato tecnico-scientifico)

Il Comitato Tecnico-Scientifico, se nominato, è composto da 3 membri, compreso il Presidente, scelti tra personalità di rilievo del mondo accademico, professionale e imprenditoriale, nazionale ed internazionale.

I membri del Comitato sono nominati dall'Assemblea Ordinaria Generale dei Soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato resta in carica tre esercizi, salva la possibilità di revoca dell'Assemblea per gravi e comprovati motivi o di dimissioni, e scade alla data dell'Assemblea convocata per esprimere il suo avviso sul bilancio consuntivo del terzo esercizio. In difetto di tempestiva nomina da parte dell'Assemblea, restano temporaneamente in carica i membri già nominati.

Qualora qualcuno dei membri venga a cessare dalla carica, per qualsiasi ragione, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione. In tal caso il nuovo membro scade insieme ai membri in carica all'atto della sua nomina.

Il Comitato Tecnico-Scientifico: svolge funzioni propositive per la definizione delle linee generali della Cooperativa ed i relativi programmi.

Si riunisce in tutti i casi il Presidente lo ritenga opportuno o almeno la metà dei suoi membri ne faccia richiesta contenente l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione inviata ai membri dello stesso Comitato almeno cinque giorni prima della adunanza con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario.

Il Comitato Tecnico-Scientifico si reputa validamente costituito allorquando sia presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera in ogni caso a maggioranza semplice dei presenti. Anche in mancanza di convocazione, il Comitato è validamente costituito in forma totalitaria con la partecipazione di tutti i componenti, a condizione che nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti discussi.

Le adunanze possono essere tenute anche in video o audio conferenza.

Art. 41 (Controllo legale)

La revisione legale dei conti, se obbligatoria per legge o se deliberata volontariamente dall'Assemblea, è esercitata dalla Federazione Trentina della Cooperazione.

In deroga a quanto previsto dal comma precedente, l'Assemblea può deliberare di affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale, che in tal caso deve essere integralmente composto da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito Registro, oppure, su proposta motivata del Collegio sindacale, ad un Revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale.

TITOLO VIII CONTROVERSIE

Art. 42 (Clausola di mediazione ed arbitrale)

Le controversie che dovessero insorgere tra la cooperativa ed i singoli soci ovvero tra i soci medesimi, nonché fra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la società, ed ancora le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero instaurate nei loro confronti connesse all'interpretazione e applicazione dell'atto costitutivo e/o più in generale all'esercizio dell'attività sociale saranno preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione secondo le previsioni del Regolamento del Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Trento, cui le parti si riportano. Ogni controversia non definita nei termini (45 giorni dal ricevimento della Raccomandata RR di avvio della procedura di

conciliazione) del citato Regolamento tramite conciliazione come prevista al comma precedente sarà deferita alla decisione di un Arbitro (o un Collegio Arbitrale) nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Trento secondo il relativo Regolamento. I Regolamenti (del Servizio di Conciliazione e della Camera Arbitrale) a cui si fa riferimento in tutte le fattispecie innanzi menzionate sono quelli vigenti al momento dell'avvio della rispettiva procedura.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 43 (Scioglimento anticipato e devoluzione del patrimonio)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate;
- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci operatori, eventualmente rivalutate;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento della Cooperativa, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea. Qualora si tratti di regolamenti che disciplinano i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Assemblea delibera con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.

Art. 45 (Clausole mutualistiche)

Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunerazione del capitale dei soci operatori e degli strumenti finanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi mutualistici di cui agli articoli 11 e 12 della legge 59/1992.

Art. 46 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del Codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

Nel caso in cui la compagine societaria si configuri con maggioranza di soggetti pubblici, la cooperativa è soggetta alla disciplina richiamata nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).